

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3167

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

—————

Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-*bis*, «Delitti contro l’ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’«ecomafia»

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Più volte magistrati e rappresentanti delle forze addette al contrasto della criminalità, hanno rilevato che, in presenza di reati dalle conseguenze gravissime dal punto di vista dell'ambiente e della salute dei cittadini, le sanzioni amministrative vigenti costituiscono un deterrente poco efficace, che tra l'altro non consente di attivare gli strumenti di indagine utilizzabili solo nel caso in cui il reato venga punito con una pena prevista dal codice penale. Questi sono, in estrema sintesi, i motivi che hanno indotto già nella XIII legislatura il Parlamento italiano ed una apposita commissione ministeriale a vagliare con attenzione le ipotesi di introduzione nel codice penale di un apposito titolo dei delitti contro l'ambiente, come, tra l'altro, è stato sottolineato a livello mondiale (si pensi alla conferenza dell'ONU del 1995). Il principio ispiratore è che dovrebbero essere superate le proposte di legge settoriali che introducono modifiche parziali, soprattutto ai codici. È infatti spesso accaduto che in leggi settoriali siano state inserite sanzioni penali ma in questo modo si rischia di creare una frammentazione di sanzioni penali che è difficile riportare ad una unicità di visione. L'idea è perciò quella di intervenire con una riforma organica di questo specifico tipo di reati nel codice penale, invece di modificare le varie leggi finora emanate in materia di ambiente. Come è noto, è molto più facile irrogare e applicare le sanzioni del codice piuttosto che quelle contenute in leggi particolari, che spesso sono di difficile interpretazione. Si pensi, ad esempio, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, cosiddetta «legge Merli», e alle numerose elaborazioni giuri-

sprudenziali che ha avuto nei vari anni della sua applicazione. Tanto è vero che in materia di ambiente i giudici sono stati costretti, soprattutto all'inizio, quando mancava ancora una legislazione in materia ambientale, a ricorrere a figure del codice penale come il danneggiamento per regolare penalmente le varie fattispecie di inquinamento. Naturalmente si trattava di un adattamento del delitto di danneggiamento aggravato e si ricorreva a queste figure per supplire alla carenza di legislazione.

Emanate le varie normative specifiche, si è però verificato che spesso la prevenzione e la repressione fossero difficili da attuare perchè mancavano, e mancano tuttora, figure di delitto specifiche. Si tratta quasi sempre di ipotesi contravvenzionali ed in materia contravvenzionale molte facoltà che la giustizia possiede non possono essere esercitate con pari efficacia. Il presente disegno di legge, riprendendo il lavoro svolto nella XIII legislatura, prevede perciò anche l'erogazione di sanzioni, che sono tuttavia equilibrate rispetto alla rilevanza del bene ambientale coinvolto (ed il giudice potrà spaziare in una gamma di gravità della pena) ed hanno comunque l'effetto benefico di consentire l'utilizzo di tecniche investigative oggi non permesse, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche. L'inasprimento delle pene non è quindi una grida di manzoniana memoria, fine a se stessa. Non si può inoltre omettere di coordinare la normativa con le norme processuali, inserendosi nel codice di rito.

Coordinare le due normative era necessario; altrimenti al diritto sostanziale sarebbe mancato l'ausilio delle corrispondenti norme di carattere processuale da adeguare a queste

nuove figure di delitto. Finora, nel nostro ordinamento, è mancata la nozione di «ambiente», che si avvia solo per la parte costituzionale ad una elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa, al quale abbiamo attivamente partecipato. Tuttavia non si confonde il concetto di «beni ambientali» con quello di «ambiente». L'ambiente è qualcosa di unitario, da distinguere dai singoli beni che lo compongono e meritevole di tutela anche nel suo complesso, oltre che nelle singole componenti. Si introduce pertanto, ai fini penali, anche questa nozione, anche per evitare la faticosissima elaborazione giurisprudenziale per chiarire che cosa s'intenda per «bosco» nel nostro ordinamento dopo il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, cosiddetta «legge Galasso», nonché per evitare il caso della definizione autentica di rifiuto che ha portato ad una recente elaborazione legislativa in contrasto con la stessa disciplina comunitaria. Tutto prende le mosse dalla nozione di ambiente unitaria e generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, inteso sia come il complesso delle risorse, sia come singoli elementi sia come cicli naturali (si pensi all'inquinamento transfrontaliero e alle emissioni dei gas serra) nonché delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento. Viene poi previsto, all'articolo 452-ter da inserire nel codice penale, il delitto di alterazione dello stato dell'ambiente. Era quindi a maggior ragione necessario premettere a tutto la nozione di ambiente. L'alterazione dello stato dell'ambiente avviene contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo. Anche qui si è cercato di definire che cosa intendiamo quando usiamo un certo concetto (come quello di alterazione) per evitare che su una stessa nozione si verificino disparità di giurisprudenza e quindi di trattamento per casi simili o uguali. Vi è poi il concetto di «grave alterazione»: si tratta anche del superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle

acque. In tali casi, qualora la violazione dia luogo a sanzione contravvenzionale, può concorrere anche il delitto di alterazione dello stato dell'ambiente. Si è previsto un aggravamento della pena nel caso in cui l'alterazione effettivamente si verifichi, oppure se dal fatto derivi pericolo per lo stato dell'ambiente, di un'area naturale protetta o per la salute pubblica, casi meritevoli di una tutela specifica. Poiché la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (quella che segue al patteggiamento) non è una sentenza di condanna vera e propria, almeno per come la si è interpretata finora da parte della dottrina e della giurisprudenza, si è ritenuto opportuno fare riferimento oltre che alla sentenza di condanna, anche alla decisione emessa ai sensi di tale articolo. Il giudice, in questo caso, può ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo dell'ambiente. Una nota sentenza pronunciata dalla Cassazione a sezioni unite in cui si stabilisce che in caso di condanna per abusivismo edilizio l'esecuzione e l'abbattimento dell'opera abusiva spetta al pubblico ministero, mentre prima del giudizio di condanna il suddetto potere è conferito al sindaco. Questo è l'unico caso in cui in un reato di carattere penale deve intervenire un'autorità amministrativa. Il giudice in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice penale, può ordinare la confisca delle aree, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, misura che, in materia di rifiuti tossici, sarebbe assolutamente efficace e consentirebbe di confiscare tutto ciò che viene utilizzato per trasportare i medesimi rifiuti, ove l'ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di

condanna. L'articolo 452-*quater* disciplina inoltre i traffici contro l'ambiente, prevedendo una pena per chiunque acquista, scambia o riceve illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l'ambiente (pena aumentata per i traffici internazionali o di sostanze radioattive). Le sostanze radioattive vengono ricomprese nell'ambito delle sostanze o delle energie dannose, in modo che non possano sfuggire al reato.

Per evitare confusioni con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, sono fatte salve le previsioni normative specifiche in esso previste. La pena è ridotta, anche qui, se il soggetto responsabile prima del giudizio elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, ove ciò non sia possibile, ripara comunque integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale. In generale, poi, se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta. Si prevede anche la responsabilità del soggetto concorrente, il quale, per esempio, presti il proprio veicolo per trasportare rifiuti tossici nocivi; egli non è l'autore del fatto, ma compartecipe del reato, quindi è giusto che il mezzo venga sequestrato, anche se non è di proprietà dell'autore materiale del reato. Sono inoltre previste alcune pene accessorie in caso di condanna per delitti ambientali. In materia di ambiente è difficile contestare l'ipotesi di cui all'articolo 416-*bis* o semplicemente all'articolo 416, perchè si prevedono contravvenzioni. Per porre riparo a ciò, viene introdotto l'articolo 452-*sexies*, riguardante l'associazione per delinquere contro l'ambiente. In base a tale articolo chiunque faccia parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni. I promotori, gli organizzatori, i capi, coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Le pene sono aumentate se il numero degli associati è supe-

riore a sei. All'articolo 452-*septies* si introduce la nuova figura delittuosa, che mi sembra particolarmente importante, dell'ecomafia. Si tratta di una novità assoluta per l'ordinamento penale, di cui si è parlato spesso poichè il termine di ecomafia è entrato ormai nel linguaggio comune, pur restando, sia come concetto sia come delitto, sconosciuto al nostro ordinamento giuridico. È giunto dunque il momento di codificare il termine di ecomafia, prevedendo che l'associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis*, è punita con le pene ivi previste, aumentate se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell'ambiente. Questa ipotesi delittuosa finalmente colma una lacuna del nostro ordinamento, soprattutto in materia di riciclaggio del denaro sporco, il quale apparentemente confluisce in attività formalmente legittime. È difficile perseguire oggi tale forma di riciclaggio, soprattutto se ben camuffato, ma con questa proposta potremo perseguire forme delittuose che si configurano come una specifica ipotesi di reato.

Vi sono poi le norme processuali di coordinamento, mentre l'articolo 316-*bis* concerne il sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il danno ambientale è previsto dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, ma la normativa per la verità è scarsamente o per nulla attuata. Infine, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, l'azione civile di danno pubblico ambientale

viene promossa dal pubblico ministero, quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile. Con il presente disegno di legge riteniamo in conclu-

sione di tutelare maggiormente l'ambiente, in controtendenza con la depenalizzazione in atto per quanto riguarda i reati contro l'ambiente stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Inserimento nel secondo libro
del codice penale del Titolo VI-bis)*

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*bis*.

(Ambiente)

Agli effetti della legge penale l'ambiente è nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-*ter*.

(Alterazione dello stato dell'ambiente)

Chiunque cagiona il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo illegittimamente con l'emissione, l'immissione o lo scarico di sostanze, energie o radiazioni ionizzanti, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 100.000 . Agli effetti della legge penale, per rilevante alterazione dell'ambiente si intende anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria,

dei suoli e delle acque stabiliti con decreto del Ministro dall'ambiente e della tutela del territorio.

La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente si verifica ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta o sottoposta a tutela paesaggistica, per la salute della flora e della fauna o per la salute pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile dimostra di aver eliminato il pericolo per l'ambiente o per la salute pubblica e di aver ripristinato lo stato dell'ambiente. Ove ciò non sia possibile, la pena è comunque ridotta della metà qualora il soggetto responsabile, prima del giudizio, ripari integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta di un terzo.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

Art. 452-quater.

(Traffici contro l'ambiente)

Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta,

esporta, importa, procura ad altri, detiene, tratta o comunque gestisce abusivamente sostanze o radiazioni o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di traffici internazionali o di sostanze pericolose o radioattive. La pena è aumentata della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime. Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 100.000 ad euro 250.000.

I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità indicato dall'articolo 15.

Nell'ipotesi che i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, si applica la fattispecie disciplinata dal presente articolo, eventualmente aggravata o attenuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 452-ter.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta della metà.

Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca dei beni utilizzati per commettere il delitto qualora questi siano di proprietà dell'autore o del compartecipe.

Art. 452-*quinquies*.

*(Pene accessorie alla condanna
per delitti ambientali)*

Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-*ter* e 452-*quater* conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*.

Art. 452-*sexies*.

*(Associazione per delinquere
contro l'ambiente)*

Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

I promotori, gli organizzatori, i capi, nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi tecnici o finanziari o prestano consulenze all'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Le pene sono aumentate di un terzo se il numero degli associati è superiore a sei.

Art. 452-*septies*.

(Ecomafia)

L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio, i beni paesaggistici, storici o artistici o le aree naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinate alla promozione, alla tutela o al recupero dell'ambiente.

Art. 452-*octies*.*(Frode in materia ambientale)*

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino ad euro 50.000.

Art. 452-*nonies*.*(Sanzioni per le persone giuridiche)*

Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell'interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purchè dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest'ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente nel pagamento di una multa da euro 25.000 ad euro 100.000, e, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività industriale o commerciale, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale.

Alle persone fisiche di cui al primo comma il giudice può irrogare, con la sentenza penale di condanna, la sanzione acces-

soria della interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o di un'arte o dagli uffici direttivi di una persona giuridica allorchè i fatti che hanno condotto alla emissione della sentenza penale di condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

Art. 452-*decies*.

(Traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, con più operazioni o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, tratta, detiene o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni o in difformità da esse, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000. Se il fatto è commesso con l'impiego di rifiuti pericolosi o radioattivi si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 50.000 ad euro 250.000

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

I rapporti fra la fattispecie di cui al presente articolo e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità di cui all'articolo 15».

Art. 2.

(Norme processuali)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole «di cui agli articoli 416-*bis*», sono aggiunte le seguenti: «, 452-*septies*».

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 316, è inserito il seguente:

«Art. 316-*bis*. - (*Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali*). - 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento di delitti di cui al titolo VI-*bis* del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

3. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 321, è aggiunto il seguente:

«Art. 321-*bis*. - (*Sequestro per reati contro l'ambiente*). - 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-*bis* del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore».

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché del Corpo forestale dello Stato».

5. Alla lettera 1-*bis* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-*bis*», sono inserite le seguenti: «e del delitto di ecomafia previsto dall'articolo 452-*septies* del codice penale».

Art. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva)

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura penale».

Art. 4.

(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali o ambientali)

1. L'articolo 734 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 734. - *(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali o ambientali)*. - Chiunque, mediante lavori, costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, senza autorizzazione o in difformità da essa, distrugge, danneggia o altera, anche in modo temporaneo, le bellezze naturali o ambientali o paesaggistiche dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'arresto fino a quattro anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 5.165. Se il fatto è commesso su aree paesaggisticamente tutelate, aree soggette a vincolo ovvero su aree naturali protette, si applica la pena della reclusione da un anno a sei anni e la multa da euro 10.000 ad euro 100.000

Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato».

